



6 settembre 2002

Promemoria per gli svizzeri condannati all'estero

basato sulla Convenzione del 21 marzo 1983 sul trasferimento dei condannati

La Convenzione del 21 marzo 1983 sul trasferimento dei condannati (qui di seguito: Convenzione) consente, a determinate condizioni, alle persone cui è stata inflitta una condanna privativa della libertà (pena o misura) all'estero di ritornare nel loro Paese d'origine affinché vi scontino la loro condanna. In tal modo viene favorito loro il riadattamento sociale. Tuttavia, la Convenzione *non impone agli Stati membri di dare seguito a una richiesta di trasferimento*.

Il presente promemoria è indirizzato ai cittadini svizzeri che sono stati condannati a una pena privativa della libertà all'estero e che vorrebbero scontare il resto della pena o della misura in Svizzera. Fornisce una panoramica generale sul contenuto e sull'applicazione della Convenzione. Non può quindi tenere conto delle peculiarità del singolo caso. Per più ampie informazioni sono a disposizione le competenti autorità dello Stato in cui la persona interessata al trasferimento sta scontando la pena (Stato di condanna), l'Ufficio federale di giustizia (per l'indirizzo si veda il punto 3a) o la rappresentanza svizzera nello Stato di condanna. Il testo completo della Convenzione può anche essere richiesto a questi servizi o reperito in Internet¹.

¹ http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_343/index.html (raccolta delle leggi svizzere, **parola chiave: 0.343**; attenzione: la lista allegata degli Stati membri della Convenzione non è completa!).

1. Condizioni generali per il trasferimento

Un trasferimento presuppone in particolare:

- il possesso della cittadinanza svizzera;
- la sentenza di condanna emessa è cresciuta in giudicato ed è eseguibile;
- al momento della presentazione della richiesta di trasferimento la pena residua da scontare deve essere in genere di almeno 6 mesi;
- la fattispecie penalmente rilevante è punibile anche secondo il diritto svizzero;
- le competenti autorità svizzere e estere danno il loro consenso al trasferimento; dal quale si aspettano una migliore risocializzazione della persona condannata;
- il condannato dà il suo consenso al trasferimento pattuito.

2. Effetti del trasferimento

a) *Determinazione di tipo e durata della condanna da scontare dopo il trasferimento*

Per quanto concerne la determinazione della restante esecuzione concreta della pena, la Svizzera ha optato per la cosiddetta prosecuzione dell'esecuzione, secondo cui il tipo e la durata della condanna estera sono in linea di massima ripresi tali e quali. La pena residua da scontare in Svizzera dopo un eventuale trasferimento corrisponde quindi a quella che rimarrebbe da scontare nello Stato di condanna.

Esempio: Nello Stato di condanna la persona interessata è stata condannata a una pena detentiva di 5 anni di reclusione per traffico di svariati chili di cocaina. Al momento del trasferimento sono già stati scontati 2 anni. In questo caso, dopo un trasferimento deve ancora essere scontata una pena di reclusione di 3 anni.

Tuttavia, se il tipo e la durata della pena inflitta nello Stato di condanna non sono compatibili con il diritto svizzero, tale pena è *adeguata* alla pena massima prevista dal diritto svizzero per un simile reato.

Esempio: Nello Stato di condanna uno svizzero è stato condannato a una pena detentiva di 5 anni di reclusione per traffico di un chilo di hascisc. Tuttavia, l'articolo 19 numero 1 della legge svizzera sugli stupefacenti prevede per questo reato soltanto una pena massima di 3 anni di detenzione. Dato che il tipo e la durata della condanna inflitta allo svizzero nello Stato di condanna non sono quindi compatibili con il diritto svizzero, la competente autorità cantonale procede a un relativo adeguamento della condanna originaria, che è ridotta a una pena detentiva di 3 anni. Pertanto, se al momento del trasferimento è già stato scontato ad esempio un anno di pena di carcerazione, deve essere scontata in Svizzera ancora una pena detentiva residua di 2 anni fino all'espiazione definitiva della pena.

Con un trasferimento non è possibile inasprire né il tipo né la durata della pena inflitta dallo Stato di condanna.

b) Questioni speciali

- I condoni di pena accordati dallo Stato di condanna prima del trasferimento sono presi in considerazione (ad es. è computato anche il carcere preventivo computato nello Stato di condanna);
- dopo il trasferimento sia lo Stato di condanna sia la Svizzera possono accordare grazie, amnistie, ecc.;
- dopo il trasferimento l'esecuzione della condanna avviene conformemente al diritto svizzero (ad es. le condizioni per una liberazione condizionale anticipata sono stabilite secondo il diritto svizzero, anche se nello Stato di condanna la liberazione condizionale avrebbe potuto avvenire prima. In Svizzera, la liberazione condizionale è *possibile* dopo l'esecuzione di due terzi della pena, a condizione che la condotta della persona condannata durante l'esecuzione della pena non vi si oppone e se si può presumere che essa terrà buona condotta in libertà);
- le autorità svizzere possono tenere in carcere, perseguire o giudicare il condannato anche per reati che non sono oggetto del trasferimento;
- in presenza di nuove fattispecie, che giustificano una revisione della sentenza penale, soltanto lo Stato di condanna può decidere su un'eventuale istanza di revisione;
- se in Svizzera avviene una liberazione definitiva (ad es. dopo la completa espiazione della pena residua, la grazia o l'amnistia) e la persona trasferita ritorna nello Stato di condanna, la pena lì inflitta o il resto della stessa non deve più essere scontata.

3. Svolgimento della procedura di trasferimento

a) Richiesta di trasferimento

Autorità competenti

La richiesta di trasferimento può essere indirizzata alle seguenti autorità:

- la competente autorità dello Stato di condanna;
- l'Ufficio federale di giustizia, Sezione estradizioni, Bundesrain 20, CH-3003 Berna;
- una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera nello Stato di condanna.

Contenuto della richiesta di trasferimento

Per una richiesta all'attenzione delle autorità *svizzere* (Ufficio federale di giustizia o rappresentanza svizzera all'estero) va compilato in modo fedele e completo il modulo di richiesta in allegato.

Tuttavia, se la richiesta è indirizzata alla competente autorità dello Stato di condanna, questo modulo di richiesta può eventualmente fungere da aiuto alla formulazione, nella misura in cui non fosse disponibile uno speciale modulo di richiesta di tale autorità.

b) *Scambio di informazioni e documenti relativi al trasferimento*

Nel caso in cui sia preso in considerazione un trasferimento, le competenti autorità dello Stato di condanna e della Svizzera si scambiano le informazioni rilevanti per la decisione (ad es. generalità, indicazioni relative alla sentenza, informazioni inerenti all'esecuzione della pena scontata nello Stato di condanna e all'eventuale ulteriore esecuzione della pena in Svizzera).

c) *Decisione*

In Svizzera, l'Ufficio federale di giustizia, in collaborazione con le competenti autorità cantonali, è responsabile della decisione relativa al trasferimento.

Non è possibile dedurre dalla Convenzione *l'obbligo da parte degli Stati membri di dare seguito a una richiesta di trasferimento*. Inoltre, la Convenzione non prevede nessun rimedio giuridico contro una decisione negativa. Le competenti autorità dello Stato di condanna e della Svizzera possono quindi respingere la richiesta di trasferimento anche senza addurre motivi.

Se, dallo scambio di informazioni e di documenti si rileva che i due Stati consentono al trasferimento, spetta alla Svizzera decidere quale pena deve ancora essere scontata in caso di trasferimento. Tale decisione è comunicata allo Stato di condanna e al condannato. Se entrambi danno il loro consenso al trasferimento, quest'ultimo diventa eseguibile. La persona che dovrà essere trasferita non potrà revocare a posteriori il consenso dato.

d) *Esecuzione della decisione di trasferimento*

Se il trasferimento è eseguibile, le modalità di esecuzione sono concordate con lo Stato di condanna (data, luogo della consegna, ecc.).

e) *Durata della procedura*

La procedura di trasferimento può comprendere chiarimenti dispendiosi. In genere bisogna calcolare una *durata della procedura* di almeno sei mesi.

**Richiesta di trasferimento
di alla Svizzera**

Generalità del / della richiedente

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Luogo e Cantone d'origine:

Ultimo domicilio prima dell'arresto:

.....

Indirizzo attuale:

(Stabilimento penitenziario, ev. riferimento interno al carcere)

Dati relativi a sentenza / condanna

Tribunale giudicante:

Data della sentenza:

Reati alla base della sentenza:

.....

.....

.....

Misura della pena:

Inizio dell'esecuzione della pena (data):

Conclusione definitiva dell'esecuzione della pena:
(vale a dire senza considerare un'eventuale liberazione condizionale anticipata)

Motivazione della richiesta di trasferimento

(Motivi a favore di una migliore risocializzazione in Svizzera; rinvio a legami personali e familiari esistenti con la Svizzera; ecc.)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Il/La sottoscritto/a con la presente manifesta il proprio interesse a essere trasferito/a nel Paese d'origine per scontare la pena.

Osservazione:

Il presente documento rappresenta soltanto un desiderio di trasferimento. Per le autorità partecipanti di entrambi gli Stati non sussiste nessun obbligo a dare seguito alla richiesta di trasferimento.

Luogo e data:

Firma del / della richiedente:

.....

.....